



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 19/2025**

**OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 09,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	LONGARELLI Silvia	Assessore		X
		TOTALI	2	1

Con l'intervento e l'opera del Dr. Fabio AMELOTTI – Vice Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]”*.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
  - a) *“al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - b) *“al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - c) *“al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - d) *“all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisiati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *“la spesa per acquisto di beni e servizi”* al netto degli *“stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Rilevato che nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 285.612,29;  
(macro aggregato 103, 201, 202)
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 22.340,83;  
finanziate da entrate a natura vincolata
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 263.271,46;  
(macro aggregato 103, 201, 202)

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2023 € 77,80;
- Stock del debito al 31/12/2024 € 0,00;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 € 694.180,25;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 15,41

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta a zero;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 15,41;

Rilevato pertanto che:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2025 sono pari ad € 263.272,16;

- la percentuale di accantonamento è pari al 2 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 è pari ad € 5.265,43;
- in sede di bilancio di previsione l'Ente ha inteso accantonare la somma di € 5.500,00 al fine di poter far fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 5.265,43 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 alla voce di bilancio 880/20/1;
2. Di prelevare la somma di € 5.265,43 dalla voce di bilancio 800/10/1 che presenta la necessaria disponibilità assegnata in sede di bilancio di previsione per far fronte alle necessità di detto accantonamento come in nota integrativa espressamente palesato;
3. Di dedicare la restante disponibilità presente sulla richiamata voce di bilancio 800/10/1 al far fronte ad eventuali adeguamenti dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 dovuti a successive variazioni di bilancio che si concretizzeranno nel corso dell'esercizio.

Successivamente

Ravvisata l'urgenza di provvedere stante la necessità di dare compiuta attuazione alla trasmissione prevista;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to PAVESE Giuseppe

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, 01.03.2025

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 15.02.2025

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Giarole, 01.03.2025

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
AMELOTTI Dott. Fabio